

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a **MARIA GABRIELLA QUERCIA**
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: PROCEDURA n. 10261.

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro: **CUMULABILITA' degli IMPIANTI e RAGGIUNTI OBIETTIVI REGIONALI da PNIEC per la PRODUZIONE di ENERGIA RINNOVABILE per il 2030 (D.G.R. Lazio n. 171 del 12.05.2023)**

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro:

OSSERVAZIONI al PROGETTO che prevede la Realizzazione di un nuovo impianto Agrovoltaiico a terra di potenza pari a 35947 kWp (35,95 MWp) nel Comune di Ischia di Castro (VT), Loc. Casale VOLPINI – Poggio San Giovanni, compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2.

PREMESSA

La Società BIO SOC. AGRICOLA SRL con sede legale in SIENA (SI) Viale CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR N° 136 ha presentato in data 10/08/2023 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto Realizzazione di un nuovo impianto Agrovoltaiico al quale si avanzano le presenti Osservazioni.

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE 1

Il Progetto “agrovoltaiico” in località Casale Volpini – Poggio San Giovanni di cui alla procedura citata non rispetta l'articolo 20 com. 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n. 199 del 08.11.2021 e s.m.i.

Il Decreto legislativo n.199/2021 e s.m.i se è vero che tra le sue finalità “ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili” è altrettanto vero che tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i “principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee ma anche di quelle che non sono idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

L'art. 20 del Decreto Legislativo n.199/2021 citato, stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti FER. Mentre si scrive, il Decreto interministeriale da pubblicare entro maggio 2022 ancora deve vedere la luce e purtroppo sembra che i tempi si siano ancora allungati.

Nonostante questo notevole ritardo accumulato e il conseguente blocco dell'emanazione delle Leggi regionali che da esso dipendono, tuttavia alcune aree idonee e da utilizzare in via prioritaria sono state già individuate ex lege dallo stesso D.Lgs n. 199/2021. Certamente, le aree in cui è stato previsto il progetto “agrovoltaiico” Casale Volpini - Poggio San Giovanni, come vedremo, non rientrano tra quelle idonee ma al contrario sono aree non idonee perché prive, tra le altre cose, di degrado e artificializzazione. Il

contesto paesaggistico nel quale vanno a confliggere va, secondo il PTPR regionale, dal paesaggio agrario di valore passando per il paesaggio naturale di continuità per finire nel paesaggio naturale.

A riguardo si ricorda il comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs n. 199/21 che stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee, criteri che devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, **privilegiando** l'utilizzo di **superfici di strutture edificate**, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi..." e **comunque aree già degradate e comunque artificializzate**.

Queste disposizioni vengono rafforzate dal vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali citato nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs 199/2021 che stabilisce la **compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle "...aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.**

Infatti è proprio in virtù del "vincolo sul patrimonio paesaggistico (artt. 136 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.) previsto dal comma 8 lettera c-quarter del D.Lgs 19/2021 che le aree in cui è progettato l'impianto agrivoltaico "Casale Volpini" non sono idonee perché lo stesso ricade, in primis, all'interno del perimetro di un bene di notevole interesse pubblico ex art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ad onore del vero, si ricorda che, ad agosto 2023, la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale ha presentato una Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d), 138 co. 3 e 141 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per l' "*Ambito paesaggistico, geologico e geomorfologico dell'orlo della caldera di Latera e delle sue pendici interessate dai centri eruttivi periferici*" che interessa porzioni dei territori dei Comuni di Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Latera, Piansano e Valentano in provincia di Viterbo. Questo nuovo vincolo che in questa fase esercita, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs n. 42/2004, la funzione di "misure di salvaguardia" ma che vedrà molto probabilmente la sua definitiva approvazione a breve, conetterà un ambito territoriale di particolare pregio paesaggistico all'interno del complesso vulcanico Vulsino abbracciando, ad est, il vincolo della Conca del lago di Bolsena (D.M. 24.10.1960) e ad ovest il vincolo della Conca del lago di Mezzano (D.M. 22.05.1976) e quello della Selva del Lamone (D.M. 22.05.1984)" rafforzando notevolmente il pregio paesaggistico e ambientale di tutta l'area nella quale si verrebbe a intromettere l'impianto industriale citato.

L'impianto quindi è completamente decontestualizzato dall'ambiente in cui è progettato perché si verrebbe a trovare in un ambito territoriale di particolare pregio paesaggistico per i tre vincoli già esistenti di notevole interesse pubblico ex art. 136 del Codice dei Beni Culturali (Conca del Lago di Mezzano, Selva del Lamone e Conca del Lago di Bolsena) e di quello appena proposto inerente l' "Orlo della Caldera di Latera". Si ricorda inoltre il valore culturale, storico e archeologico presente all'interno dell'area vincolata dove sono compresi i Centri Storici e le relative Rocche (Palazzi famiglia Farnese) di Ischia di Castro e Valentano distanti meno di 3 km dall'impianto e tutta una serie di emergenze archeologiche e artistiche.

In estrema sintesi e soprattutto alla luce delle normative citate si può ribadire che la potenziale installazione delle varie parti dell'impianto industriale ricadano in AREE NON IDONEE ex art 20 comma 8 lettera c quater del D.Lgs 199/2021, in quanto sarebbero installate all'interno del perimetro di un bene di notevole interesse pubblico tutelato ex art 136, "Orlo della Caldera di Latera".

Pertanto, la procedura per valutare l'impatto ambientale e l'idoneità ad ospitare l'impianto agrovoltaiico industriale dovrebbe avere esito negativo considerato il conflitto con il pregio del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale presente nella zona interessata.

2) AREE NON IDONEE ai sensi del Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010.

Nella Parte IV del Decreto, l'"INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO" al punto 17. definisce le aree non idonee: "17.1"...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento**, in aree, determinate di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una **elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione**".

Nell'Allegato 3 alla lettera f) del D.M. suddetto vengono definiti i Criteri per l'individuazione dei Aree Non Idonee da parte delle Regioni. "**Le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sono quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio...**". E non da ultimo impattano con le **produzioni agricole di qualità** come testimonia anche la **produzione di olio DOP Canino e il Biodistretto Lago di Bolsena**. Passando in rassegna la casistica delle aree non idonee previste dalla lettera f) dell'Allegato 3 ne troviamo molte

distribuite sul territorio interessato dall'impianto agrovoltaiico più volte citato. Andando per ordine con le tipologie previste dalla lettera f) citata:

- a) è in itinere la candidatura Unesco a Geoparco degli Etruschi per il riconoscimento come patrimonio naturale e paesaggio culturale, nonché la candidatura del Geoparco degli Etruschi ai siti Unesco e il Geoparco della Tuscia all'iscrizione nella Rete Europea dei geoparchi
- b) i siti della Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE: quali la ZPS Caldera di Latera, ZSC Lago di Mezzano, la ZSC e ZPS Lago di Bolsena – Isole Bisentina e Martana, ZSC Sistema Fluviale Fiora Olpeta e la ZPS Selva del Lamone.
- c) le Important Bird Areas (I.B.A. 099 Lago di Bolsena – isole Bisentina e Martana e 012 Selva del Lamone.
- d) il Biodistretto Lago di Bolsena e le produzioni agricole di qualità “Olio DOP Canino”.
- e) Le zone individuate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre a quelli già citati sopra per altri pregi naturalistici:
- f) Diversi Fossi tutelati ex art 142 com 1 lettera c).
- g) I boschi presenti in maniera diffusa su tutto il territorio confinante con l'impianto.
- h) terreni di Uso Civico presenti ex art 142 com. 1 lettera h);
- i) le zone di interesse archeologico presenti in tutta la zona che si trova nell'area limitrofa al potenziale impianto industriale

3) INCOMPATIBILITA' con i SISTEMI di PAESAGGIO previsti nella D.G.R n. 390 del 07.06.2022 del LAZIO “Attuazione PNIEC e individuazione delle AREE NON IDONEE all'installazione delle FER” e Vincolo Paesaggistico di notevole interesse pubblico per l'Orlo della Caldera di Latera ex art. 36 del D.Lgs n 42/2004.

Le normative nazionali, in ottemperanza della Costituzione, assegnano alle Regioni la funzione di individuare le Aree Non idonee e idonee per l'insediamento degli impianti FER. La Regione Lazio con la DGR n. 390 del 07.06.2022 nell'Attuazione del PNIEC ha individuato (Allegato A) tra le aree non idonee all'installazione degli impianti FER anche quelli eolici e fotovoltaici di tipologia industriale (sopra 60 kw). Ha pure stabilito che per loro stessa tipologia questi tipi di impianti sono ad alto impatto visivo e di suolo. Inoltre ha evidenziato (pag 25 Allegato) che: *“Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali*

del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi”.

La Regione Lazio con la D.G.R 390/2022 nell'individuare quale siano le Aree non Idonee all'installazione degli impianti delle FER ha anche definito quale siano le incompatibilità, le compatibilità con limitazione e le compatibilità di questi con i vari sistemi di paesaggio del territorio laziale.

L'impianto “agrivoltaico” Casale Volpini-Poggio San Giovanni verrebbe ad essere installato nel contesto e all'interno nei seguenti “sistemi di paesaggio”: **Paesaggio naturale, Paesaggio naturale di Continuità e Paesaggio agrario di valore**. La tipologia assegnata a **questo impianto industriale** dalla D.G.R 390/2022, considerata la sua vasta estensione territoriale (circa 70 ettari complessivi) fa sì che venga classificato al **massimo impatto visivo e di suolo**. **Questo tipo di impianti** a massimo impatto ambientale vengono **considerati incompatibili** sia con i **paesaggi naturali** e quelli **naturali di continuità** e **compatibili con limitazioni** con il **paesaggio agrario di valore**.

E' singolare che la Proponente scriva che la vegetazione dei paesaggi naturale e naturale di continuità, all'interno dei quali questi impianti sono classificati come incompatibili per il pregio e il valore che rivestono per la collettività e per il valore costituzionale ex art 9, debba servire a mitigare gli effetti negativi dell'impatto visivo. Effetti negativi per i quali dovrebbero esser previsti altre tipologie di mitigazioni come per esempio la piantumazione di altri nuovi alberi che costituiscono non da ultimo altri sink di carbonio per ridurre i cambiamenti climatici.

Pertanto, considerato che l'impianto per la sua maggior parte ricade in zone tutelate dal paesaggio agrario di valore dove la sua eventuale ubicazione è prevista con limitazioni e vista soprattutto la sua stretta vicinanza, in diversi tratti, ai paesaggi naturali e ai paesaggi naturali di continuità dove diventa incompatibile, si chiede il diniego dell'autorizzazione alla sua realizzazione, richiesta che viene supportata e avvalorata dalla proposta di vincolo paesaggistico ex art. 136 da parte della Soprintendenza per l'Etruria meridionale, come già ricordato.

4) I siti in cui è progettato l'impianto ricade all'interno dell'Area interna Alta Tuscia – Antica città di Castro e in particolare all'interno del sito “Geoparco degli Etruschi” candidato nel 2019 a sito UNESCO .

L'area menzionata fa parte dell'Area interna Alta Tuscia – Antica Città di Castro e la strategia nazionale per lo sviluppo di queste aree in premessa dice: *”La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta l'opportunità di sperimentare un diverso modo di*

amministrare, programmare e vivere in questo territorio; diventa l'occasione per creare nuovi modi di fare sistema: dal punto di vista amministrativo, 'riorganizzando' il territorio come una Città Policentrica; dal punto di vista economico, 'ridisegnando' l'area come un Sistema Turistico Integrato che aspira ad essere riconosciuto Geoparco UNESCO". ... La Strategia permette all'Area di iniziare un percorso, che non sarà semplice e immediato, ma ormai necessario. La ricchezza naturalistica e culturale, la posizione, le peculiarità enogastronomiche non impediscono a questo territorio l'abbandono e l'invecchiamento della popolazione, rendendolo preda di facili speculazioni, che non si curano dei danni che arrecano all'ambiente e al paesaggio, e che non apportano alcun vantaggio alla comunità".

La candidatura a Geoparco degli Etruschi per i siti Unesco nel 2019 e quella dell'intera provincia di Viterbo a Geoparco della Tuscia nella Rete europea dei geoparchi insieme agli altri pregi naturalistici, paesaggistici e enogastronomici rendono l'area un unicum vocato al turismo nazionale e internazionale. Nonostante questo immenso patrimonio culturale, ambientale e le grandi potenzialità economiche per lo sviluppo di un'agricoltura di qualità (tre biodistretti riconosciuti con legge regionale, se mai servisse, ne sono la prova) e di turismo sostenibile, la Tuscia e in particolare l'area interna Alta Tuscia laziale – Antica città di Castro hanno permesso anche alla Regione Lazio di raggiungere già nel 2023 gli obiettivi sulla decarbonizzazione al 2030 assegnati dal PNIEC (si veda a riguardo la D.G.R n. 171 del 12.05.2023). La provincia di Viterbo ha contribuito con eolico e fotovoltaico industriale per il 78,08 % della produzione regionale di energia elettrica da FER. Fino al 2030 è satura. E' ora di dare uno stop. Se poi si considera che ENI e CDP, in linea con quanto previsto dal Piano Energetico regionale (PER del LAZIO – DGR 595/2022) hanno in progetto la costruzione di impianti eolici off-shore a 30 km dalla costa, tra Civitavecchia ed Olbia e per la parte laziale la potenza prevista sarà di 540 MW, la copertura della produzione di energia elettrica da eolico arriva fino al 2050.

5) Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 171 del 12.05.2023: raggiunti obiettivi 2030 del PNIEC per la decarbonizzazione e saturazione degli impianti FER nella Provincia di Viterbo.

La D.G.R n.171 del 12.05.2023 sancisce, in primis, il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal PNIEC alla Regione Lazio già nel 2023 quindi con 7 anni di anticipo

rispetto al 2030. Questo notevole risultato è stato reso possibile grazie a due fattori: il notevole numero di impianti fotovoltaici ed eolici a vasta estensione territoriale e la sproporzione e la sperequazione nella distribuzione di questi impianti nei diversi territori delle Province laziali. Infatti, come viene sottolineato in delibera, la Provincia di Viterbo ha contribuito per il 78,08% alla produzione totale di energia rinnovabile: *“RIBADITO che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, ..., mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”*. Ed inoltre la Regione rimarca anche: *“CONSIDERATO che, al fine di tutelare l’applicazione sinergica dei principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio di cui all’articolo 20, comma 5 del ... d.lgs. 199/2021 con i principi dell’efficacia ed efficienza dei procedimenti autorizzatori regionali, **risulta necessario garantire una dislocazione equilibrata degli impianti FER sul territorio regionale**”* RITENUTO che ad oggi risulta difficile il mantenimento dell’equilibrio di cui sopra, con particolare riferimento agli impianti FER ad estesa occupazione territoriale, la cui distribuzione sui territori delle province risulta fortemente **disomogenea** con percentuali di producibilità autorizzata che si attestano sui seguenti valori: ...” (già citati, Viterbo con il 78.08 %).

*CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, **rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all’equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici;***

Alla luce degli obiettivi 2030 del PNIEC raggiunti 7 anni prima del previsto dalla Regione Lazio e in particolare della insostenibilità di ulteriori autorizzazioni per gli impianti FER sul suolo del territorio viterbese, si chiede il diniego dell’autorizzazione all’impianto oggetto delle presenti Osservazioni.

6) DATI NAZIONALI e REGIONALI del FOTOVOLTAICO e EOLICO, CRITICITA’ e CONSUMO INSOSTENIBILE DEL SUOLO.

I dati recenti, relativi ad impianti industriali a Fonte di Energia Rinnovabile (da ora FER) sinora installati a livello nazionale, restituiscono numeri di dimensioni insospettite, in termini di consumo di suolo agricolo e ciò a causa della mancanza di *governance* del settore. Dati non sfuggiti al Governo, a vari Ministeri, Regioni, Province e Comuni, nonché alla Coldiretti, Confagricoltura e a molte Istituzioni, Associazioni e Comitati di cultura ambientalista, nazionali e locali.

Due esempi per tutti sono gli impianti Fotovoltaici (da ora FTV) in corso di realizzazione in terra di Tuscia, che rientrano nella “top ten” degli impianti più grandi d’Europa e che **saranno realizzati su terre agricole pressoché pianeggianti:**

1) Pian d’Arcione, di 304 ettari, pari all’1,1% del territorio comunale di Tarquinia 2) Pian di Vico, di circa 250 ettari, pari all’1,2% del territorio comunale di Tuscania. In totale ben **550 ettari (5,5 Km²)**.

Poi, ci sono altri nel territorio del capoluogo, un’infinità nel Comune di Montalto di Castro e altri ancora che occupano dai 50 ai 100 ettari come quello di “Monterazzano” nel territorio di Viterbo ed anche quello del progetto oggetto delle Osservazioni.

Ciò che è stato evidenziato dalla D.G.R n171/2023 in maniera più generale, in questa sede viene valutato in modo più analitico grazie ai dati presenti su diversi siti nazionali (S.N.P.A, I.S.P.R.A, E.N.E.A) e regionali segnalati da Asso-Tuscania. Nella Provincia di Viterbo dal 2008 ad oggi, in 15 anni, risultano essere stati presentati più di 500 progetti di autorizzazione per impianti FER. Dal 2018 ad oggi (4 anni e mezzo) con dati aggiornati a luglio 2023, risultano 120 progetti di fotovoltaico per una potenza totale di 5.42 GW presentati all’Ufficio VIA regionale e 20 progetti Eolici /138 torri per una potenza totale di 1.17 GW a cui sommare i 60 Mw dell’eolico di Piansano/Arlena/Tessennano già in funzione. L’insieme dei progetti FTV/Eolici, se tutti autorizzati, rappresenterebbero una potenza di **6,6 GW!!!** (quando il **PER LAZIO ne prevede per tutto il Lazio 5,37 GW entro il 2030**).

Solo per i 5420 MW di FTV candidato all’installazione, avremmo una copertura di suolo pari a **8672 ettari/86 Km²** (calcolando una media di consumo di suolo di 1,6 ettari per MW installato) . Un dato abnorme questo, se consideriamo che in ben 15 anni, tra 2006 e 2021, il **consumo di suolo generale** (compreso cementificazione, strade, FER, altro) **della provincia di Viterbo certificato dall’ISPRA è stato “solo” di 1677 ettari/16,77 Km²!!!** Sempre l’ISPRA attesta che nel 2021 il **consumo di suolo di generica natura antropica a livello nazionale** registra il **valore più alto degli ultimi 10 anni e sfiora i 70 km quadrati**.

Pochi comuni della nostra Provincia si apprestano, come detto, a perdere 86 Km² di suolo **a favore di impianti FTV di società spesso estere**. Si paga un conto salatissimo in termini di devastazione, di sottrazione di terreni fertili, di impatto ambientale, paesaggistico ed economico. Uno scempio che sinora non ha prodotto alcuna ricaduta occupazionale locale e che in futuro potrebbe creare invece disoccupazione ed emigrazione.

Il Rapporto 2022 del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) attesta che 17.500 ettari (175 km²) di suolo sono ricoperti in Italia da pannelli FTV. **Al Lazio assegna il terzo posto con 1483 ettari pari all’8,5% del totale nazionale** e che si prepara a scalare la classifica grazie al **sacrificio di un’area ristretta della Provincia di Viterbo**, che comprende il bacino del lago di Bolsena, Viterbo e **quanto ricompreso tra questi e la costa tirrenica di Montalto di Castro e Tarquinia**.

L'area medesima è destinata inoltre ad ospitare altre 150 pale eoliche oltre le 30 già installate, che **consumano cielo oltre che suolo** (le pale arrivano a spazzare un'area anche superiore a 2 ettari per ogni singolo aerogeneratore!)

Sottolineiamo che 21 tra i Comuni ricadenti in quest'area, che ha una forte vocazione turistica, hanno scelto di perseguire uno sviluppo sostenibile, impegnandosi a proteggere la naturalità e la biodiversità dei luoghi, e si **sono associati in 3 Biodistretti**, riconosciuti e promossi con la Legge Regionale n. 11 del 12.07/2019 e Regolamento n. 3 del 09.02.2021.

La Provincia di Viterbo ha il vanto di ospitare 8 tra Riserve e Parchi naturali e archeologici regionali, 4 siti UNESCO e 5 Monumenti naturali. Ricordiamo che Bolsena, solo 3 mesi fa, è stata riconosciuta dalla rivista internazionale Forbes tra le prime 10 piccole città più belle d'Europa e che il Lago omonimo è il lago vulcanico più grande d'Europa.

Con la transizione ecologica gli scenari futuri prevedono un importante aumento nei prossimi anni di consumo di suolo da FER, stimato in oltre 8 volte il consumo di suolo annuale. Sempre il SNPA attesta che la copertura artificiale del suolo in **Italia è pari attualmente a 7,13%**, contro la **media UE del 4,2%**. e ciò comporta un **danno economico stimato in oltre 3,6 miliardi di euro ogni anno**, in aumento rispetto agli anni precedenti. Non conosciamo il dato certo sul suolo "pannellato" sinora nella nostra Provincia, ma la DGR 171/2023 ufficializza, in termini di potenza installata (tra FTV ed eolico), percentuali elevatissime, pari al 78,8%, raggiunte dalla Provincia di Viterbo sul totale della Regione Lazio.

L'art 4 comma 3 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011 recita: *"Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale"*. La Regione Lazio con la D.G.R n. 171 del 2023 ha *"RITENUTO che, al fine di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa regionale in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, i criteri di cui alla presente deliberazione debbano costituire, altresì, principi di indirizzo per la struttura regionale competente nell'espressione degli atti rilasciati nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza statale di cui al d.lgs. 152/2006"*. Alla luce del "recepimento" dello spirito dell'art.4 co.3 del D.Lgs.

n. 28/2011 da parte della D.G.R n.171/23 si può affermare che a causa dell'abnorme presenza e proliferazione di impianti industriali eolici e fotovoltaici a vasta estensione territoriale nella Provincia di Viterbo la loro cumulabilità ha comportato la saturazione di tutto il territorio provinciale ed in particolare quello compreso tra il capoluogo, Tuscania, il Lago di Bolsena e il litorale tirrenico della Maremma Laziale (Montalto di Castro e Tarquinia).

Anche l'ENEA in un suo recente studio ha evidenziato il consumo di suolo causato dallo sviluppo delle FER e ha proposto di utilizzare i tetti delle residenze coprendo il 30% di essi per soddisfare gli obiettivi del 2030 e 2050. *“ Nonostante il potenziale dell'energia solare fotovoltaica, permangono diverse criticità, come la natura intermittente e la necessità di un utilizzo significativo del territorio per la sua implementazione. A questo proposito, il presente lavoro mira a valutare la potenzialità del fotovoltaico in un contesto nazionale al 2030 e al 2050, considerando solo le installazioni sulle superfici del tetto degli edifici esistenti, cioè senza consumare ulteriore terreno. Questo studio ha consentito di rispondere a tre punti chiave: (i) la superficie del tetto potrebbe rappresentare una valida soluzione alternativa per le nuove installazioni, poiché potrebbe ammontare a circa 450 km 2...”*

In sintesi, considerando gli studi dell'Enea, del SNPA, dell'ISPRA, dell'art. 4 com. 3 del D.Lgs n 28/2011 e della DGR 171, confidiamo che il Ministero dell'Ambiente esprima parere contrario al progetto agro voltaico oggetto delle Osservazioni.

Si chiede inoltre che il Ministero dell'Ambiente assuma ogni azione utile a bloccare il proliferare spropositato e assurdo degli impianti FER nel Lazio e in particolare nella Provincia di Viterbo, **definendola area inidonea** con un provvedimento ad hoc. Ciò, in rispetto dell'art. 9, 32 e 41 della Costituzione Italiana, a sostegno della sovranità alimentare, della salute, a tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, a protezione dell'economia legata al turismo e alla ricca offerta enogastronomica e agroturistica che offre l'area citata e non da ultimo per i raggiunti obiettivi PNIEC del 2030 da parte della Regione Lazio sette anni prima del previsto.

7) Il progetto non tiene conto dell'elevato impatto ambientale e paesaggistico causato dal cumulo di impianti FER nella Provincia di Viterbo.

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: *“... che gli obiettivi al 2030 declinati nel PER Lazio per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti, come sopra rappresentato, mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0;”*

Anche la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022, con la quale adotta il nuovo Piano Energetico Regionale (pp. 103-104) chiarisce che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale per i livelli raggiunti nella produzione di energia elettrica anche attraverso gli impianti fotovoltaici. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050.

Ora, la progettazione di impianti FER deve tenere conto del loro impatto ambientale e paesaggistico, **singolo e cumulativo** con altri impianti simili, in particolare in zone ricche di Beni Culturali, Siti Naturali e Paesaggistici come la Provincia di Viterbo: un'area vocata quindi allo sviluppo turistico anche per la presenza di diversi laghi e del mare, con grandi potenzialità ed opportunità offerte da un'agricoltura di qualità come testimonia la presenza di tre Biodistretti riconosciuti dalla Regione Lazio - i Biodistretti del Lago di Bolsena, il Biodistretto di Via Amerina e delle Forre e il Biodistretto della Maremma e dei Monti della Tolfa.

È evidente, che questo territorio pregiato non corrisponde minimamente alle zone idonee ad accogliere impianti FER indicate sia dal Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, che dal Decreto Legislativo n. 199/2021 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), zone che sono già degradate e/o artificializzate quali ex discariche, siti bonificati, zone industriali, artigianali, assi autostradali e ferroviari, ecc, ecc

La delibera di giunta numero 171 del 12 maggio 2023 della Regione Lazio constata: **“Il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati nella Provincia di Viterbo, rappresenta un'elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici.”**

Consideriamo che anche la normativa europea richiede (Direttiva 2018/2001 del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) che gli impianti FER devono essere a basso impatto ambientale e non possono entrare in conflitto con altre Direttive che riguardano la protezione dell'ambiente, delle acque e della biodiversità.

Come già ricordato, la DGR 390/2022 (Piano Regionale Integrato Energia e Clima (PRIEC), le FER quando “calate” a scala locale *possono produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi*”.

Questa considerazione è confermata anche dall'Unione Europea che ha sottolineato nella COM 2020-741 Final: An EU strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future) l'importanza dell'eolico off-shore come componente

essenziale per il futuro energetico dell'Unione Europea entro il 2050, da favorire grazie al suo enorme potenziale e il suo basso impatto ambientale.

Rapidamente, nove stati del nord dell'Europa si sono accordati (dichiarazione di Ostenda del 24/04/2023) a costruire entro il 2030 una rete sopranazionale di impianti eolici off-shore di una potenza di 120 GW, per raggiungere 300 GW nel 2050 - la potenza di centinaia di reattori nucleari.

Nello stesso senso, la Regione Lazio, recependo questo indirizzo, nella DGR n. 595/2022 di aggiornamento del PER ha previsto, come già detto, la produzione di 1 GWh per il 2030 a largo della costa settentrionale del Lazio (Montalto di Castro - Civitavecchia) e ripetiamo, alcuni importanti attori economici come l'ENI, la Cassa Depositi e Prestiti insieme ad un Fondo d'investimento danese hanno sottoscritto un accordo per la costruzione di 3 impianti eolici Off-Shore per una potenza complessiva di 2 GW.

CONCLUSIONI

Alla luce delle Osservazioni prodotte e soprattutto in virtù degli obiettivi PNIEC 2030 già raggiunti dalla Regione Lazio nel 2023 purtroppo con una notevole sperequazione nella distribuzione degli impianti industriali FER (fotovoltaico ed eolico) a carico della Provincia di Viterbo (DGR Lazio n. 171/'23) tale da creare un notevole squilibrio tra la tutela del Patrimonio culturale e paesaggistico nonché delle vocazioni economiche turistiche e agricole di qualità di tutta la Tuscia, si chiede venga espresso parere contrario al progetto “ ***Agrovoltaico a terra di potenza pari a 35947 kWp (35,95 MWp) nel Comune di Ischia di Castro (VT), Loc. Casale VOLPINI – Poggio San Giovanni*** ”.

Il/La Sottoscritto/a MARIA GABRIELLA QUERCIA dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data FORMELLO, 10/11/2023

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



(Firma)